

REGIONE TOSCANA

Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell'attuale emergenza COVID 19

Premessa:

In analogia a quanto effettuato da altre Regioni, anche la Regione Toscana intende fornire, con riguardo al periodo dell'attuale emergenza Coronavirus, indicazioni utili per applicare in maniera omogenea sul territorio regionale le disposizioni in materia di formazione alla sicurezza, anche al fine di contribuire a fornire supporto ed assistenza alle Aziende che operano sul proprio territorio.

Queste indicazioni vengono fornite facendo riferimento ai vari provvedimenti governativi connessi all'emergenza Coronavirus, in particolare il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro", il Decreto legge 23 febbraio 2020 e il DPCM 8/03/2020 che sospende le attività di formazione su tutto il territorio nazionale, ma anche il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "Cura Italia". Riguardo ad alcune definizioni si fa poi riferimento a circolari o disposizioni nazionali.

Le indicazioni sotto riportate, vengono fornite, inoltre, a seguito di confronto con le altre Regioni e pertanto di condivisione a livello interregionale di principi ed interpretazioni di norme.

Ciò detto si premette che queste indicazioni verranno meno in conseguenza di eventuali modifiche di disciplina a livello nazionale e/o accordi stato/regioni, insomma a seguito di modifiche del quadro di riferimento.

Il periodo di applicazione, come sopra riportato, è quello della durata dell'attuale emergenza Coronavirus. Naturalmente le attestazioni di cui alla formazione effettuata seguendo le indicazioni sotto riportate avranno la valenza temporale stabilita nella disciplina di riferimento (accordi stato/regioni ecc.).

INDICAZIONI:

- Evitare l'organizzazione di corsi di formazione che prevedano la presenza fisica di persone in aule didattiche;
- Sostituire la prevista "formazione in presenza" con la formazione in videopresenza (=videoconferenza= streaming sincrono).

Per videoconferenza si intende:

Streaming sincrono ovvero un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la **compresenza temporale di discenti e docenti** che **interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona)** presso più sedi individuate dal Soggetto organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

Deve pertanto essere prevista una modalità di interazione tra docente e discenti tramite videocamera, citofono ecc. Devono essere registrate, dal soggetto organizzatore, le presenze nell'apposito registro, riportando gli orari di inizio e fine lezione. Questo può essere effettuato anche digitalmente tramite registro elettronico. I sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma/ collegate in videoconferenza.

- Si può ricorrere alla formazione in videopresenza sia per l'effettuazione delle ore nei corsi di formazione di base o abilitanti, che per l'aggiornamento, ad eccezione dei moduli formativi dei corsi abilitanti che prevedono l'addestramento pratico (es. parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

- E' opportuno che le aziende effettuino celermente la formazione teorica in videoconferenza in occasione di eventuali cambi di mansione conseguenti a modifiche organizzative messe in atto per contrastare il diffondersi del Covid-19.

- Anche l'addestramento, con particolare riguardo all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ma non solo, potrà essere effettuato on-line, per evitare rischi di contagio.

Di seguito un esempio pratico, relativamente ai corsi di formazione lavoratori ex art.37 - D. lgs.81/2008:

- Formazione generale lavoratori (ore 4): da effettuarsi in videoconferenza o in e-learning (in quest'ultimo caso con le indicazioni previste dall'allegato II dell'Accordo del luglio 2016);
- Formazione specifica:
 - Rischio basso: da effettuarsi in videoconferenza o in e-learning (in quest'ultimo caso con le indicazioni previste dall'allegato II dell'Accordo del luglio 2016);
 - Rischio medio e alto: da effettuarsi in videoconferenza. Il corso può essere effettuato in e-learning soltanto nell'ambito di progetti sperimentali approvati dalle Regioni.

Per la Toscana la modalità e-learning è prevista al momento soltanto per il settore della sanità, sia pubblico che privato, con riguardo alle strutture sanitarie e ospedaliere che ne hanno fatto richiesta, presentando progetti alla Regione Toscana, e con alcune specifiche indicate nella delibera di riferimento (n. 959/2019). Una Commissione di valutazione ha effettuato la valutazione dei progetti trasmessi. Essendo stato previsto nella citata delibera che una parte di ore (n.4) sarebbero dovute esser svolte in aula, queste dovranno essere effettuate in videopresenza, come sopra specificato.

- Aggiornamento: da effettuarsi in e-learning o in videopresenza.

CORSI DI FORMAZIONE ABILITANTI:

Uno specifico riferimento va fatto ai corsi di formazione "abilitanti" (es. corsi per l'abilitazione alla guida di grandi attrezzature ex art.73 d. lgs.81/2008 ed ex accordo stato/regioni del 22 febbraio 2012):

Il protocollo condiviso del 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali al punto 10 prevede "***Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i***

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).".

A questo va anche aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "Cura Italia" che, all'articolo 103, comma 2 ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Pertanto la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Naturalmente le ore da effettuare in presenza potranno essere effettuate in videopresenza (come sopra specificato), mentre la parte pratica dei corsi non potrà essere tenuta, così come l'eventuale esame finale. L'aggiornamento dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

Preme specificare che, qualora nei luoghi di lavoro vi siano più lavoratori che svolgono il medesimo ruolo, connesso a quella specifica abilitazione, il datore di lavoro dovrà cercare di adibire alle funzioni aziendali di cui si sta parlando, prioritariamente i soggetti che hanno completato, precedentemente all'emergenza, il percorso di aggiornamento.

Quanto sopra detto non si applica al caso del mancato completamento della formazione di base (quella abilitante). Pertanto l'operatore privo della dovuta formazione, non avendo potuto effettuare la parte pratica/addestrativa del corso, non può e non deve in alcun modo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione abilitante si riferisce.